Il Pubblico Ministero tra «vecchia» Legge Fallimentare e nuovo Codice della Crisi

Il ruolo del PM nel fallimento e nella liquidazione giudiziale

di Marco Rubino, Reparto crisi d'impresa e ristrutturazioni

ABSTRACT: il nuovo Codice della crisi, così come l'attuale Legge fallimentare prevede che la procedura possa essere aperta non solo su ricorso dei creditori o dello stesso imprenditore, ma anche su richiesta del pubblico ministero: ecco quando.

Recita l'art. 5, I. fall., che il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su **richiesta del pubblico ministero**. A riguardo, il successivo art. 7 prevede che il pubblico ministero presenta richiesta di fallimento quando l'insolvenza risulta:

- nel corso di un procedimento penale ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
- 2) dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile¹.

Sulla questione la Corte di Cassazione ha assunto un orientamento ormai consolidato, sintetizzabile nei sequenti punti:

- i. venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, la legittimazione del p.m. a richiedere il fallimento sussiste in tutti quei casi nei quali egli sia venuto istituzionalmente a conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore²;
- ii. in particolare, la conoscenza dell'insolvenza, da parte del p.m., può risultare **sia** da notizie apprese nel corso di un procedimento penale pendente, **sia** dalle condotte, del tutto autonome, descritte nella norma (irreperibilità, latitanza, chiusura dei locali, ecc.)³:
- iii. da ciò discende che per legittimare l'iniziativa del p.m. **non è necessaria la pendenza di un procedimento penale** che potrebbe addirittura mancare⁴;
- iv. infine, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore potrebbe emergere anche nel corso di indagini svolte nei confronti di **soggetti diversi**⁵ (ad es., Cass., ord. 16 novembre 2016, n. 23391, ha ritenuto sussistere la legittimazione del P.M. con riguardo ad ipotesi in cui lo stesso aveva appreso dell'insolvenza della società nel corso di un procedimento penale pendente a carico di un terzo privo di cariche sociali, mentre Cass. 5 maggio 2016, n. 8977, era giunta alla medesima conclusione con riguardo a notizia appresa nel corso di indagini svolte dalla Guardia di finanza nei confronti di soggetti diversi o collegati all'imprenditore medesimo).

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs 12 gennaio 2019, n. 14), muovendo da tale orientamento e in ossequio ad una specifica disposizione della legge delega⁶, ha riscritto l'art. 7, l. fall., disciplinando l'iniziativa del p.m. nell'art. 38 del Codice.

La nuova norma prevede dunque che il pubblico ministero presenti ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale:

- a) in ogni caso in cui abbia notizia dell'esistenza dello stato di insolvenza;
- b) su segnalazione dell'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento.

Come si può notare, dunque, la nuova disciplina ha inteso sgombrare il campo da ogni possibile incertezza in merito alla legittimazione del p.m., slegandone completamente l'iniziativa sia dalla preventiva esistenza di un procedimento penale, sia dall'individuazione di specifiche condotte rivelatrici di possibile insolvenza.

Stando così le cose, si comprende allora come mai il Codice abbia previsto, nell'ambito del nuovo procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, che la domanda del debitore debba essere in ogni caso trasmessa al pubblico ministero (art. 40, co. 3) e che, in caso di rinuncia della domanda, permanga comunque in capo al p.m. la legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 43).

Inoltre, per consentire il tempestivo esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale, il p.m. è divenuto il destinatario di una serie di comunicazioni e relazioni informative.

Tra queste si segnala, per novità e importanza, quella prevista nell'ambito delle **procedure** d'allerta.

L'art. 22 prevede infatti che,

- a) qualora il debitore, convocato dall'OCRI non compaia oppure,
- b) dopo l'audizione innanzi al l'OCRI, non presenti istanza di composizione della crisi o, ancora,
- c) all'esito delle trattative con i creditori, non deposita domanda di accesso ad una procedura di composizione della crisi o dell'insolvenza,

ne venga data tempestiva notizia al p.m. per l'esercizio dell'eventuale richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.

¹ Cass. civ., Sez. I, 10 agosto 2017, n. 19927, ha ritenuta legittima la richiesta di fallimento avanzata dal p.m. su segnalazione del giudice delegato di una diversa procedura fallimentare; mentre Cass. civ., Sez. VI, 17 settembre 2015, n. 18277, ritiene che la segnalazione possa provenire anche nell'ambito di procedure esecutive.

² V. Cass. civ., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 646; Cass. civ. Sez. I, Ord., 12 aprile 2018, n. 9089; in senso analogo si vedano anche Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20400; Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2017, n. 12537; Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2017, n. 8903; Cass. civ. Sez. I, Sent., 30 gennaio 2017, n. 2228; Cass. civ. Sez. VI, Ord., 16 novembre 2016, n. 23391.

v. Cass. civ. Sez. I, Sent., 8 marzo 2016, n. 4529; Cass. civ. Sez. I, Sent., 18 marzo 2015, n. 5447.
Nel senso che non è necessaria la preventiva iscrizione della *notitia criminis* nel registro degli indagati a carico del soggetto fallendo v. Cass. civ., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 646; Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20400; Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2017, n. 12537; Cass. civ. Sez. I, Sent., 30 gennaio 2017, n. 2228;

⁵ v. Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9089; Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20400; Cass. civ., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7391; Cass. civ. Sez. I, Sent., 30 gennaio 2017, n. 2228, che ritiene legittimo l'intervento del p.m. anche nel caso in cui il procedimento penale si sia concluso in senso favorevole agli indagati; Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26771; Cass. civ. Sez. VI, Ord., 16 novembre 2016, n. 23391; Cass. civ., Sez. VI, 5 maggio 2016, n. 8977; Cass. Civ., Sez. I, 5 ottobre 2015; Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2014, n. 10679

⁶ Art. 2, co., lett. d), legge 19 ottobre 2017, n. 155.